



Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione generale per lo sviluppo economico e per le attività produttive

Commissaria ad acta ex sent. TAR Campania I sez. di Salerno n. 529/15

Oggetto: proposta deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio derivato dalla ordinanza del tribunale di Salerno – i sez. civile – del 9 maggio 2014 ric. Reg. Gen. 467/2013 – e successivo giudizio per l’ottemperanza definito con sent. TAR Campania I sez. di Salerno n. 529/15 – reg. gen. n. 2272/14, ai sensi dell’art 73 dlsg 118/2011 coord. con il dlgs n. 126/14 e la l. n. 190/214 (legge di stabilità 2015).

Deliberazione n. 1 del 23/07/2015

La commissaria ad acta

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla direzione generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- l’ art. 73 del decreto legislativo 118/2011 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e coordinato con la l. 190/2014 (legge di stabilità 2015) disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle regioni e statuisce al comma 1 che il consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

- ai sensi dell'art. 73 comma 4 del decreto legislativo 118/2011 al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
- il consiglio regionale, con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015, ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 per il triennio 2015-2017, della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la giunta regionale, con deliberazione n. 47 del 9 febbraio 2015, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania e il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016, e 2017;
- la giunta regionale, con deliberazione n. 205 del 21 aprile 2015, ha approvato l'aggiornamento della tabella del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario 2015.

Premesso altresì che

- con decreto dirigenziale n. 12 del 29 gen 2009 della Giunta regionale Campania AGC 12 settore 2 veniva concesso alla società De Clemente conserve spa l'incentivo per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art 5 LR n. 12/2007, per l'importo di euro 730.850,00;
- con successivo decreto dirigenziale n. 528 del 28 ago 2012 della Giunta regionale Campania AGC 12 settore 2, il predetto incentivo veniva integralmente revocato;
- con ricorso iscritto al reg. gen 467/13 la predetta società De Clemente, rappresentata dall'avv. Marcello Fortunato, chiedeva l'accertamento del diritto a conseguire il contributo assegnato, previa disapplicazione dell'illegittimo provvedimento di revoca;
- con ordinanza ex art 702 ter cpc il Tribunale civile di Salerno ha accolto la domanda e per l'effetto riconosciuto il diritto della De Clemente Conserve spa alla concessione del contributo inizialmente attribuitole pari a complessivi euro 730.850,00 e condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, quantificate in complessivi euro 6,850,00 oltre iva e cassa;
- rimasta ineseguita la predetta ordinanza, la società De Clemente ha proposto ricorso per l'ottemperanza innanzi al TAR Campania – sez. di Salerno – iscritto al reg. gen. 2272/2014, che ha accolto integralmente la domanda attorea con sent. n. 529/15, condannando la Regione Campania all'ottemperanza dell'ordinanza del 9 maggio 2014 e inoltre al pagamento delle spese di lite innanzi al tar nel termine di sessanta giorni dal deposito o dalla notifica, oltre alla penale fissata in euro 20 pro die per ogni giorno infruttuosamente trascorso dopo il sessantesimo dalla data di notifica avvenuta il 18 marzo 2015;
- con la predetta sentenza il tar ha altresì nominato un commissario ad acta per l'inutile decorso del termine assegnato alla regione, commissario individuato nel direttore pt della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega;
- con provvedimento di delega prot. RTS n. 25473/15 il Direttore della RTS ha individuato la sottoscritta commissaria per lo svolgimento delle attività necessarie a dare esatta esecuzione alla ordinanza del tribunale di Salerno;
- con comunicazione della commissaria prot. RTS n. 26249/15 è stata fissata la data odierna – 23 lug 2015 – per l'insediamento presso la Regione Campania e per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione;
- con verbale n. 1 del 23/07/2015 la sottoscritta si è insediata, presso la Direzione generale per lo Sviluppo economico e con verbale n. 2 ha dato atto, alla presenza delle parti, dei futuri atti



dato atto che:

- in esecuzione sentenza del TAR Campania sez I Salerno n.00529/2015 n.02272/2014 e la ordinanza del tribunale di Salerno sez.civile – ex art.702 bis – r.g. 467/2013 – pratica n. ca/955/14 occorre provvedere a quanto ivi deciso;
- il debito complessivo ammonta a euro 744.307,93 (settecentoquarantaquattromilatrecentosette/93) di cui a titolo di sorta di capitale euro 730.850,00; a titolo di condanna a spese di giudizio TAR euro 800,00 oltre iva e cassa; per spese del giudizio T.O. 6.850,00 oltre iva e cassa; per applicazione della penale per i giorni di mancata esecuzione successivi al 60° euro 1.340,00 (67 gg* 20,00 euro); a titolo di spese per la funzione commissariale euro 1.000,00;
- la spesa complessiva di euro 744.307,93 (settecentoquarantaquattromilatrecentosette/93) non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da iscriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- il debito fuori bilancio in questione euro 744.307,93 (settecentoquarantaquattromilatrecentosette/93) derivante dai predetti provvedimenti giudiziari, è certo liquido ed esigibile;

rilevato altresì che

- il totale di quanto dovuto alla società De Clemente Conserve s.p.a. a titolo di sorta capitale è pari a euro 730.850,00 (settecentotrentamilaottocentocinquanta/00) ai quali si aggiungono euro 8.247,63 (ottomiladuecentoquarantasette/63) a titolo di liquidazione delle spese del giudizio civile euro (6.850,00 euro oltre iva e cassa e detratta la R.A.); euro 1.283,30 (milleduecentoottantatre/30) a titolo di liquidazione delle spese del giudizio amministrativo (800,00 euro oltre iva e cassa e detratta la R.A.); euro 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00) a titolo di penale per la ritardata esecuzione
- Il totale di quanto dovuto alla sottoscritta Commissaria per spese della funzione commissariale è pari a euro 800,00 (ottocento/00) (1000 euro detratta la R.A.) così come evidenziato nella tabella sottostante

- sorta capitale di cui in ordinanza civile	- 730.850,00
- sentenza tar notificata in data 18/03/15. penalità dal 18/05/2015 al 23/07/2015	- 1.340,00
- spese giudizio tar	- 1.283,30
- spese di giudizio tribunale civile	- 8.247,63
- Spese per la funzione commissariale	- 800,00

- che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'articolo 47 comma 3 della l.r. n.7/2002 e s.m.i.;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie richiamata devono essere coerenti con l'articolo 47 comma 3 della l.r. n.7/2002 e s.m.i.;
- che il debito di cui trattasi deriva da ordinanza presso il tribunale di Salerno sez.civile — come dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria che ne forma parte integrante e sostanziale;



